



## **Decreto Dirigenziale n. 192 del 31/08/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N. 1069/2009 - ART. 24 - ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO - IMPIANTO COMBUSTIONE DI GRASSO ANIMALE IN CALDAIA - DITTA I.GI. SRL - SEDE OPERATIVA IN PALOMONTE (SA) ZONA INDUSTRIALE IV LOTTO - APPROVAL NUMBER ABP4343 OCOMBTB

## IL DIRIGENTE

## PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- α) l'istruttoria della pratica con la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza;
- β) acquisizione dei pareri autorizzativi e dei necessari collaudi;
- χ) la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa;

ACQUISITA al prot. della Regione Campania al n. 567952 del 30.08.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di Palomonte (SA) del 24.08.2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza con la relativa documentazione allegata prodotta dal rappresentante legale della Società I.GI. S.R.L., con sede legale a Napoli alla via Traversa Di Via S. Croce Vecchia, 22 e sede operativa in Palomonte (SA) – Zona Industriale IV Lotto – P. IVA: 06549300637, di richiesta attribuzione del numero di riconoscimento condizionato, art. 24 del Reg. CEE 1069/2009, per lo svolgimento della combustione di grassi animali in caldaia :

## VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n.1069/2009;
- c. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- d. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- e. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- f. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- g. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- h. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- i. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

## DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di assegnare allo stabilimento condotto dalla Società I.GI. S.R.L., con sede legale a Napoli alla via Traversa Di Via S. Croce Vecchia, 22 e sede operativa in Palomonte (SA) – Zona Industriale IV Lotto – P. IVA: 06549300637, il numero di riconoscimento condizionato **ABP4343 OCOMBTB**, per lo svolgimento dell'attività prevista dal Reg. 1069/2009:

- Sezione III – Inceneritore/Coinceneritore – Impianto di combustione di grasso animale in caldaia:

2. di attribuire al predetto riconoscimento condizionato la validità massima di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento alla Società titolare dello stabilimento, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi qualora i requisiti gestionali non risultino ancora completamente soddisfatti; nel caso le non conformità non vengano risolte negli ulteriori tre mesi non è possibile concedere ulteriori proroghe; pertanto, persistendo la mancanza di uno o più requisiti, decade il riconoscimento condizionato e l'impresa dovrà cessare l'attività;

3. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 1069/09 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale;

4. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società I.GI. S.R.L. tramite pec ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2  
Dr. Paolo Sarnelli